

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26238 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienda: 30/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

DOSI Andrea, nato a Lugo il 12/10/1968

avverso la sentenza emessa il 17/11/2025 dalla Corte d'Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/11/2025, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna, in data 19/06/2024, con la quale DOSI Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti – come meglio specificato ai capi a) e b) della rubrica – in qualità di legale rappresentante della LC RAPPRESENTANZE s.r.l.

2. Ricorre per cassazione il DOSI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato sub a). Si censura la mancata riconduzione della fattispecie nell'alveo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997, dal momento che non era stato accertato se le fatture "non fossero mai state tenute o conservate", e per aver ritenuto sussistente una impossibilità relativa di ricostruire il volume di affari, posto che il risultato economico delle operazioni era comunque accertabile sulla base di altra documentazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato sub a). Si censura la sentenza per aver valorizzato la sistematicità delle omissioni dichiarative, la rilevanza economica delle operazioni, l'assenza di giustificazioni alternative, nonché la mancanza delle fatture attive in sede di verifica, senza considerare l'ipotesi di un disordine contabile e di una eventuale condotta inadempiente di terzi professionisti.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione dell'imposta evasa con l'omessa dichiarazione. Si censura la sentenza per aver ritenuto irrilevanti i costi non registrati, in quanto il giudice penale avrebbe dovuto svolgere autonomi accertamenti sull'ammontare dell'IVA detraibile in base alle fatture passive tracciate.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del solo specifico di evasione. Si censura la sentenza per non aver verificato se l'omessa dichiarazione poteva essere spiegabile in termini diversi dalla volontà di evadere il fisco.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura l'entità dell'aumento per la continuazione, non adeguatamente motivato.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure devolute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per la mancanza di adeguato confronto con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni proposte.

2. Con riferimento all'accusa di occultamento delle scritture contabili, la difesa ha contestato la decisione della Corte territoriale sia quanto all'elemento oggettivo del reato, sia quanto alla configurabilità del dolo specifico di evasione.

2.1. Il primo ordine di doglianze difetta di specificità, avendo la Corte d'Appello fondato la propria decisione su principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Si è infatti chiarito, per un verso, che «ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 – 01). Per altro verso, è altrettanto pacifico l'insegnamento secondo cui «in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante» (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 – 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, fondante la conferma della condanna alla luce del rinvenimento delle fatture presso i clienti e grazie alla consultazione delle banche dati (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata), i rilievi difensivi – volti a contestare l'avvenuta dimostrazione della emissione delle fatture, e comunque a sostenere una mera difficoltà nella ricostruzione degli affari – appaiono privi di qualsiasi consistenza, oltre che meramente reiterativi di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d'Appello.

2.2. Con riferimento alla contestata sussistenza del dolo di evasione, la Corte territoriale ha valorizzato, tutt'altro che illogicamente (cfr. pag. 6 seg. della sentenza impugnata), la reiterata omissione dichiarativa, l'assoluta assenza di giustificazioni idonee a spiegare la totale indisponibilità delle fatture, il carattere pluriennale e continuativo dell'occultamento (circostanza idonea ad escludere profili di mero disordine o trascuratezza), nonché l'entità particolarmente significativa del volume di affari sottratto a contabilizzazione (fatture attive per complessivi Euro 113.379,48 quanto al 2017, e per complessivi Euro 279.732,62 quanto al 2018).

A fronte di tale percorso argomentativo, di per sé del tutto immune da criticità qui deducibili, la difesa si è inammissibilmente limitata a riproporre – senza alcun effettivo confronto con la sentenza – la tesi del mero disordine, e a lamentare, in termini marcatamente esplorativi, il mancato apprezzamento di “possibili spiegazioni alternative”, quali “eventuali condotte inadempienti o fraudolente” da parte di professionisti incaricati (cfr. l'ottava pagina del ricorso, privo di numerazione).

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle doglianze relative al reato di omessa dichiarazione.

3.1. Per ciò che riguarda i rilievi mossi in ordine alla quantificazione dell'imposta evasa, con particolare riguardo alla omessa considerazione dei costi non registrati, deve osservarsi che – come sottolineato anche dal P.G. nella sua requisitoria – la decisione della Corte d'Appello si colloca in una linea di piena continuità con un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, secondo cui «ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette» (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564 – 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che l'IVA è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali).

È evidente, alla luce di tale condivisibile orientamento, che la riproposizione della tesi secondo cui il giudice avrebbe dovuto autonomamente prendere in considerazione i costi non registrati risulta priva di consistenza, oltre che – anche in questo caso – meramente reiterativa di doglianze adeguatamente esaminate e disattese.

3.2. Quanto alle doglianze concernenti la sussistenza del dolo di evasione, il motivo risulta palesemente aspecifico.

Riproponendo, anche nell'odierno ricorso, censure non prive di connotazioni esplorative (ovvero lamentando la mancata verifica della possibilità di spiegare le omesse dichiarazioni con la inadeguatezza organizzativa o con il ruolo fraudolento "di eventuali professionisti" incaricati), la difesa ha palesato l'assenza di qualsiasi effettivo confronto con l'articolato percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha valorizzato il carattere ripetuto per più annualità delle omissioni, unitamente alla mancata registrazione dei costi, ritenuta dimostrativa dell'intento di non curarsi della detraibilità degli stessi, "scelta che non si spiega se non in un'ottica di orientamento dell'evasione totale".

Anche l'ulteriore doglianza, volta a lamentare la mancata considerazione della "tracciabilità" dei rapporti con i fornitori, risulta inammissibile anche perché palesemente reiterativa: nel disattendere il corrispondente motivo di appello, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il fatto che alcune fatture di acquisto fossero reperibili presso i clienti, "soprattutto considerando che la documentazione

interna è stata consapevolmente sottratta, che le fatture di vendita sono del tutto assenti e che l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa la mancata presentazione della dichiarazione pur in presenza di volumi economici di assoluto rilievo" (cfr. pag. 9, cit.).

4. Le residue censure, volte a contestare l'entità dell'aumento per la continuazione, appaiono del tutto generiche.

La Corte d'Appello ha dato puntualmente conto delle ragioni alla base della ritenuta congruità dell'aumento per la continuazione, facendo leva sull'entità dell'imposta evasa, sul disvalore complessivo dei fatti e la condizione di evasore totale del DOSI, che aveva in tal modo palesato "una preoccupante noncuranza degli obblighi fiscali ed una capacità criminosa non indifferente" (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, che la difesa ha inteso contrastare con generici riferimenti alla normativa e con altrettanto aspecifici richiami alla concreta offensività delle condotte, nonché con l'ulteriore rilievo, ancora una volta squisitamente esplorativo, per cui "non è stato verificato se le successive riforme sanzionatorie abbiano introdotto un trattamento più favorevole invocabile in applicazione del favor rei" (cfr. la penultima pagina del ricorso).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza

Il Presidente
Giovanni Liberati